

Comunicazione n. DEM/10046789 del 20-5-2010

Inviata alla Banca ... e, p.c. prof. ...

Oggetto: Banca ... S.p.A. - Quesito relativo alla definizione di amministratore indipendente

1. Sintesi del quesito

1.1. Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ..., con la quale il Prof. ..., per conto di codesta Società, ha presentato alla Consob un quesito con il quale si chiede *“se gli amministratori indipendenti della Banca ... possano essere nominati quali amministratori indipendenti non esecutivi in società dalla stessa controllate non quotate in mercati regolamentati, e – in caso di risposta affermativa – quali presidi organizzativi e procedurali debbano essere opportunamente assunti dal consiglio di amministrazione della società controllante”*.

1.2. Nella nota è riportato il parere del Prof. ... secondo cui l'amministratore indipendente di una società controllante non perde il requisito di indipendenza per il solo fatto di aver accettato di svolgere il medesimo incarico di amministratore indipendente anche in una società controllata. Tale conclusione è raggiunta sulla base delle seguenti considerazioni¹.

1.3. Per la risoluzione del quesito posto, il prof. ... ritiene che si debba in primo luogo chiarire il significato del concetto di “indipendenza” con riferimento alla categoria degli amministratori non esecutivi.

¹ Nella nota pervenuta il ... sono indicate le disposizioni a cui occorre fare riferimento per rispondere al medesimo quesito:

- l'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs n. 58/98 (“TUF” “Testo unico”), il quale dispone: *“In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria”*;

- l'art. 148, comma 3, del TUF, il quale dispone: *“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”*;

- il Principio 3 (“Amministratori indipendenti”) del Codice di Autodisciplina, 2006, il quale recita: *“3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato”*;

- la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2005/162/CE del 15 febbraio 2005 su *“Ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza”*;

- l'articolo 37, comma 1, la lettera d) del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 (“Regolamento Mercati”), ai sensi del quale *“(…) Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente”*;

- l'art. 15 dello Statuto Sociale di ..., nella versione aggiornata al ...

La seconda questione da porsi, strettamente connessa alla prima, è se la qualifica di indipendente possa essere perduta nel caso in cui il soggetto *i)* accetti di essere candidato quale amministratore indipendente nella società controllata da parte dell'emittente-socio di controllo, ovvero *ii)* accetti la nomina e si trovi a svolgere la funzione di amministratore indipendente sia nella società emittente-controllante che nella società controllata.

1.4. Con riferimento alla prima questione, in via preliminare, nel quesito si evidenzia come nel nostro ordinamento non esista una disciplina organica degli amministratori indipendenti; tale disciplina è la risultante di una pluralità di disposizioni *“aventi ad oggetto diversi sistemi di corporate governance e situate a livelli differenti della gerarchia delle fonti”*. Inoltre, nell'ordinamento nazionale, il requisito di indipendenza deve essere inteso *“in termini più allargati rispetto ai sistemi in cui la figura è stata originariamente elaborata”*. Infatti, il sistema nazionale è contrassegnato da una *“proprietà concentrata”* e, pertanto, l'attributo dell'indipendenza deve essere riferita *“alla funzione di controllo esercitata dagli amministratori indipendenti sia nei confronti dei soggetti titolari della funzione di gestione (rispetto al pericolo di perseguimento di fini extrasociali), sia nei confronti dell'azionista di controllo (rispetto alle interferenze nella gestione della società allo scopo di estrazione dei c.dd. “benefici privati”).”*.

Premesso che l'indipendenza di giudizio richiesta agli amministratori indipendenti è la stessa di quella richiesta agli amministratori esecutivi – in quanto entrambi devono operare nell'interesse esclusivo della società – la bipartizione viene individuata in base alla diversa funzione esercitata dalle due categorie di amministratori, che deve essere di gestione per gli esecutivi e di controllo (o di sorveglianza dell'integrità e correttezza dei processi decisionali) per gli indipendenti. Tale funzione di controllo, in sostanza, si esplicherebbe nel *“partecipare ai processi deliberativi in modo informato e vigile con riguardo alla prevenzione di interferenze di interessi extrasociali di cui gli amministratori esecutivi o l'azionista di controllo potrebbero essere portatori a livello generale o con particolare riferimento a una determinata operazione gestoria”*. Avuto riguardo a tali compiti, *“ben si comprende come sia difficile isolare l'attributo dell'indipendenza in una precisa regola definitoria comune che esattamente tipizzi al suo interno le ipotesi al ricorrere delle quali l'amministratore non può dirsi indipendente”*.

Sempre al fine di chiarire il concetto di indipendenza, il Prof. ..., in considerazione del fatto che nell'ordinamento nazionale sono vigenti diverse definizioni di indipendenza, rappresenta come sia preferibile *“abbracciare una prospettiva che in termini generali ed elastici sia orientata al privilegio della sostanza sulla forma”*, in linea con la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2005/162/CE² e con le disposizioni previste dal Codice di Autodisciplina³.

1.5. Con riferimento alla seconda questione relativa alla legittimazione del socio di controllo a proporre la candidatura dell'amministratore indipendente, nel quesito, argomentando dalla definizione sostanzialistica del concetto di indipendenza, si sostiene che sia irrilevante, ai fini della

² In particolare il paragrafo 13 della citata Raccomandazione, pur stabilendo che *“un amministratore dovrebbe essere considerato indipendente solo se è libero da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che creino un conflitto di interessi tale da poter influenzare il suo giudizio”*, prosegue attribuendo allo stesso consiglio di amministrazione di valutare l'indipendenza nel caso concreto, *“la quale potrebbe ricorrere in fattispecie non “tipiche” ed essere motivatamente esclusa, di contro, in casi in cui si ritiene normalmente ricorra”*.

³ Nel quesito è rappresentato come il Codice di Autodisciplina privilegi la sostanza sulla forma, in quanto - come si desume dal Commento di Borsa Italiana all'art. 3 del citato Codice – invita il consiglio di amministrazione a valutare concretamente se l'amministratore indipendente si trovi in una situazione di fatto caratterizzata dall'assenza di relazioni tali da condizionarne realmente l'autonomia di giudizio e afferma che sussista l'indipendenza anche in presenza di una delle situazioni sintomatiche previste dal Codice, a condizione che tale conclusione sia adeguatamente motivata e comunicata al mercato, secondo il modello *“comply or explain”*.

valutazione della sua indipendenza, che tale candidatura provenga da parte del socio di maggioranza o di minoranza.

Relativamente al mantenimento del requisito di indipendenza in capo a chi accetti la nomina e si trovi a svolgere la funzione di amministratore indipendente sia nella controllante che nella controllata, nel quesito vengono svolte una serie di considerazioni per argomentare che è possibile conservare l'indipendenza nonostante che, ricoprendo la carica nelle due società, *“i) l'amministratore intratterrebbe un rapporto rilevante con un soggetto controllato dall'emittente e, ii) relativamente alla società controllata, sarebbe possibile rilevare l'esistenza di un rapporto significativo dell'amministratore con l'azionista di controllo”*.

In primo luogo, nel quesito viene evidenziato come il simultaneo espletamento dell'ufficio nell'ambito del gruppo possa facilitare l'esercizio della funzione di controllo e sorveglianza di cui l'amministratore indipendente è titolare, in virtù di un più completo quadro informativo a sua disposizione che favorirebbe l'esercizio delle sue mansioni, soprattutto *“in relazione a uno dei profili tipici della sua funzione: le operazioni infragruppo o con parti correlate”*.

Tale problematica, come evidenziato nel quesito, è stata affrontata in passato dalla Consob nella Comunicazione n. 97001574/1997, in materia di sindaci, affermando la liceità della nomina di sindaco in più società infragruppo e giungendo persino a *“raccomandare”* tale nomina.

Infine, si propende per la liceità di tale doppia nomina anche argomentando *a contrario* da quanto disposto dall'art. 37, comma 1, lettera d) del Regolamento Mercati⁴. Da tale norma, dettata per l'ipotesi in cui la società quotata sia una società controllata soggetta ad attività di direzione e coordinamento, si può desumere che è possibile che un amministratore indipendente si trovi a ricoprire tale carica sia nella controllante che nella controllata nelle ipotesi in cui quest'ultima – analogamente a quanto previsto nel caso in esame – non sia una società quotata controllata e soggetta a direzione e coordinamento.

In conclusione, nel quesito si afferma che l'amministratore indipendente rimane tale sia quando la società controllante propone la sua candidatura al medesimo ufficio nella società da essa controllata sia quando, ad esito dell'elezione, egli accetti di svolgere il medesimo ufficio a favore di entrambe le società.

Al consiglio di amministrazione della società controllata spetterà – se previsto dalla legge o dallo statuto – valutare l'indipendenza di giudizio dell'amministratore che si dichiara indipendente, mentre il consiglio di amministrazione della società controllante, in sede di verifica *“intertemporale”* dell'indipendenza del proprio amministratore o di sua ulteriore nomina, dovrà motivare adeguatamente il ricorrere dell'indipendenza pur nella ipotesi di contemporaneo esercizio dell'ufficio in società controllata.

In ultimo, con riferimento ai presidi organizzativi da assumere, il prof. ... propone che il consiglio di amministrazione della controllante: *“a) adotti una deliberazione preventiva con la quale attesti che, in ragione delle finalità perseguite, della natura e della remunerazione dell'incarico, la qualifica di indipendenza è coerente e compatibile con la nomina quale amministratore, sempre indipendente, in una società controllata; b) determini, ove ritenuto*

⁴ Tale norma, che disciplina le *“condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società”*, stabilisce che a tali fini *“non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente”*.

necessario, una specifica procedura per operare la designazione di amministratori indipendenti quali amministratori delle società controllate (fissando eventuali limiti e/o cautele)”.

2. Considerazioni in merito alla definizione di amministratore indipendente prevista dal Testo unico

2.1. In via preliminare, si rappresenta che le considerazioni di seguito esposte hanno ad oggetto solo la definizione di amministratore indipendente ai sensi del Testo unico mentre non viene presa in considerazione quella prevista dal Codice di autodisciplina delle società quotate a cui fa riferimento l’art. 15 dello statuto di codesta Società per due amministratori⁵.

2.2. Con specifico riferimento alla definizione di indipendenza ai sensi del Testo unico si evidenzia, quindi, in primo luogo, come la fattispecie in esame - ossia la nomina di un amministratore indipendente di una quotata come amministratore indipendente di una o più controllate della quotata (“amministratore indipendente di gruppo”) - possa apparire in contrasto con la lettera dell’art. 148, comma 3, del TUF.

In particolare, l’art. 147-ter del TUF, per definire gli amministratori indipendenti rinvia ai requisiti previsti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, del TUF il quale dispone: *“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.*

Stando alla lettera della norma, quindi, facendo una mera sostituzione del termine “sindaci” con il termine “amministratori indipendenti”, la disposizione andrebbe letta nel seguente modo: non possono essere considerati amministratori indipendenti della quotata, tra l’altro, coloro che sono “amministratori” (o coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori) nelle società controllanti o controllate o sorelle della quotata, ossia coloro che già ricoprono la carica di amministratore in una società del gruppo della quotata.

2.3. Ciò posto, si concorda con quanto rappresentato nel quesito in merito alla necessità che il rinvio ai criteri di indipendenza dei sindaci per gli amministratori debba essere oggetto non di una meccanica trasposizione ma di un’interpretazione sostanziale alla luce della *ratio* dell’art. 147-ter, comma 4 del TUF.

In particolare, con la riforma del risparmio, in un’ottica di rafforzamento dei controlli societari, si è introdotta per le società quotate nel Testo Unico della Finanza la figura, mutuata

⁵ Si rileva, per inciso, che tra le ipotesi - indicate come non tassative e non vincolanti - che le società che aderiscono al Codice devono prendere in considerazione per la valutazione dell’indipendenza non è indicata la fattispecie del c.d. amministratore indipendente di gruppo. In particolare, tra le fattispecie che impediscono la qualifica di indipendente viene indicata la circostanza che l’amministratore non sia, né sia stato nei precedenti tre esercizi, un “*esponente di rilievo*” dell’emittente o di società del gruppo dell’emittente. A tal fine, sono considerati esponenti di rilievo “*di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato*”.

dall'autodisciplina, dell'amministratore indipendente con un ruolo di vigilanza sugli amministratori esecutivi e di prevenzione dei conflitti d'interesse.

L'indipendenza è considerata come “*autonomia di giudizio che attribuisce a chi la possiede la capacità di esprimere valutazioni critiche non condizionate da vincoli e legami*” ed è un concetto “*eminente relativo*” che deve sussistere rispetto a chi esercita “*effettivamente il comando*” sulla società⁶: ossia rispetto al *management* e, nelle società a proprietà concentrata, rispetto al socio o i soci di controllo.

Considerato, quindi, che un amministratore indipendente si contraddistingue per la sua autonomia di giudizio nei confronti degli amministratori esecutivi e per l'assenza di coinvolgimento nella gestione della società, nell'applicare agli amministratori i requisiti previsti per i sindaci dalla lettera b) dell'art. 148, comma 3, del TUF (“*Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”), si ritiene che gli amministratori a cui fa riferimento la predetta disposizione debbano essere considerati gli amministratori con incarichi esecutivi.

Più precisamente, si può ritenere, alla luce della *ratio* della disciplina, che non possa essere qualificato come amministratore indipendente della quotata colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una delle società del gruppo della quotata (controllante, controllate o società soggette a comune controllo). Al contrario, non comprometterebbe l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo.

2.4. Tale impostazione è coerente, come ricordato nel quesito in esame, con la Raccomandazione della Commissione europea 15 febbraio 2005 “*sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio di amministrazione o di sorveglianza*”.

In particolare tale Raccomandazione prevede che nel consiglio di una quotata vi sia un numero adeguato di amministratori non esecutivi indipendenti “*in maniera da garantire che eventuali conflitti di interessi rilevanti che coinvolgano degli amministratori siano affrontati correttamente*”.

Sempre secondo la Raccomandazione “*un amministratore dovrebbe essere considerato indipendente solo se è libero da relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi, che creino un conflitto di interessi tale da poter influenzare il suo giudizio*”. Inoltre, tra i casi che dovrebbero essere tenuti in considerazione per l'adozione a livello nazionale di criteri per la valutazione dell'indipendenza, è previsto che l'amministratore indipendente non “*dovrebbe essere amministratore con incarichi esecutivi o con poteri di gestione della società o di una società collegata e non dovrebbe avere ricoperto tale incarico nei cinque anni precedenti*”. Quindi anche a livello comunitario, gli incarichi infragruppo presi in considerazione in quanto impeditivi dell'indipendenza sono esclusivamente incarichi di amministratore con deleghe, non rilevando di per sé gli incarichi in qualità di amministratore indipendente.

⁶ Così, tra gli altri, R. Rordorf, *Gli amministratori indipendenti*, in *Giur. Comm.*, 2007, I, 152 e ss..

2.5. Tale ricostruzione, come indicato nel quesito, è altresì coerente con la Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997 (“*Raccomandazioni in materia di controlli societari*”) con la quale era stato, tra l’altro, raccomandato, al fine di accrescere la trasparenza sull’attività svolta dalla società quotata a beneficio del collegio sindacale la nomina del c.d. sindaco di gruppo⁷.

Anche più di recente la Consob ha confermato, in vigore dell’art. 148, comma 3, del TUF di cui trattasi, la possibilità che il sindaco di una quotata possa ricoprire tale carica in altre società del gruppo senza che ciò comporti la perdita dell’indipendenza e quindi l’automatica decadenza; si fa, in particolare, riferimento, alla disciplina del cumulo degli incarichi dei sindaci⁸ con la quale la Consob ha, tra l’altro, previsto un coefficiente di riduzione del “peso” dell’incarico di sindaco in società controllate, nel caso in cui un componente dell’organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, nel presupposto che ciò favorisca l’acquisizione di informazioni e determini una riduzione del tempo e del lavoro necessario per svolgere gli incarichi.

Anche nelle “*Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*” emanate dalla Banca d’Italia in data 4 marzo 2008 sembra esservi una conferma della possibilità di nominare un sindaco di gruppo, senza che ciò determini la perdita dei requisiti di indipendenza. Infatti, in tali disposizioni si legge che “*i componenti degli organi di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo.....*”⁹.

2.6. Infine, come ricordato anche nel quesito, l’art. 37 del regolamento n. 16191 del 29 ottobre 2007 (“Regolamento Mercati”) come da ultimo modificato con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, conferma indirettamente la predetta interpretazione in merito alla definizione di amministratore indipendente ai sensi del TUF.

In particolare, la predetta norma regolamentare, che individua le condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento, prevede alcuni requisiti di composizione con riferimento all’organo di amministrazione (o al consiglio di sorveglianza) e agli amministratori indipendenti¹⁰. Per la nozione di amministratori

⁷ In particolare con tale comunicazione si è raccomandato che: “*almeno un componente del collegio sindacale della capogruppo sia nominato sindaco nei collegi sindacali delle società controllate. La partecipazione diretta, infatti, rappresenta lo strumento attraverso il quale agevolare l’acquisizione, da parte del collegio sindacale della capogruppo, delle informazioni necessarie ad adempiere le funzioni di propria competenza*”.

⁸ Tale disciplina, attuativa dell’art. 148-bis del TUF, è contenuta negli articoli 144-*duodecies* e ss. del Regolamento n. 11971 del 14.5.1999 (“Regolamento Emittenti”).

⁹ Cfr. par. 2.2. “*Organo con funzioni di controllo*”, linee applicative, lett. e), p.10.

¹⁰ In particolare l’art. 37 da ultimo modificato prevede quanto segue: *1. Le azioni di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di un’altra società o ente non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:*

d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 1-bis. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente (n.d.r. sottolineatura aggiunta). Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell’ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 1-bis.

indipendenti si richiama la definizione adottata anche per la disciplina delle operazioni con parti correlate: ossia gli amministratori in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 148, comma 3, del TUF ovvero, se la società ha dichiarato di aderire ad un codice di autodisciplina, gli amministratori definiti indipendenti ai sensi di tale codice. In aggiunta si è voluto richiedere che, ai fini di tale disciplina, *“non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore¹¹ nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente”*. Ciò nel presupposto che tale preclusione non fosse già contenuta nell'art. 148, comma 3, del TUF e nel Codice di autodisciplina delle società quotate.

2.7. Posto, quindi, che la nomina di un amministratore indipendente della quotata quale amministratore indipendente in società controllate dalla medesima quotata non si ritiene comporti di per sé la perdita della qualifica di indipendente, occorre tuttavia prendere in considerazione altre condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 148, comma 3, TUF.

Si fa, più specificamente, riferimento *“ai rapporti di natura patrimoniale”* con la società o le società del gruppo di quest'ultima *“che ne compromettano l'indipendenza”*.

Pertanto, in particolare, qualora l'amministratore indipendente della quotata venisse nominato in più società controllate della quotata si dovrà prestare attenzione al fatto che da tale pluralità di incarichi non derivi una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore.

Ciò evidenziato, si ritiene che spetti alla Banca individuare i *“presidi organizzativi e procedurali”* eventualmente necessari per monitorare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza di cui trattasi, fissando, ad esempio, in via preventiva, come richiesto dal Codice di Autodisciplina, soglie di *“significatività”* dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza, *“sia in termini assoluti che in relazione alla situazione economico-finanziaria dell'interessato”*¹².

In ogni caso, si segnala che, con delibera n. 17326 del 13 maggio 2010, è stata apportata una modifica al Regolamento Emittenti¹³, con la quale si richiede alle società quotate di rendere noti al mercato gli esiti delle valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza dichiarati dai componenti degli organi di amministrazione, con esclusivo riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dal TUF o da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società¹⁴. In tale occasione la Consob ha ritenuto di non dover delineare i profili procedurali attraverso i quali tale attività di valutazione si debba svolgere in quanto si è ritenuto di rimettere all'autonomia delle società l'individuazione di specifiche procedure per le suddette valutazioni,

1-bis. Ai fini del presente articolo per “amministratori indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti si intendono”:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, sono amministratori indipendenti e consiglieri indipendenti gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice”.

¹¹ Intendendo per “amministratore” sia l'amministratore esecutivo che l'amministratore non esecutivo o indipendente.

¹² Così si legge nel Codice di Autodisciplina nel par. 3 “Amministratori indipendenti”, nella parte “Commento”.

¹³ Cfr. documento di consultazione pubblicato dalla Consob in data 26 febbraio 2010. In particolare si fa riferimento alle proposte di modifica degli articoli 144-novies e 144-decies del Regolamento Emittenti.

¹⁴ E' stata invece lasciata all'autodisciplina la richiesta di trasparenza relativa alle valutazioni sugli amministratori che hanno dichiarato il possesso dei requisiti da Codice di autodisciplina.

qualora non vi siano altre normative di settore applicabili che le individuano. Al riguardo si è ritenuto sufficiente richiedere ai componenti degli organi di amministrazione che si sono dichiarati indipendenti e ai componenti degli organi di controllo di trasmettere sia all'organo amministrativo che all'organo di controllo tutte le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza.

3. Conclusioni

Per le considerazioni sopra espresse, si ritiene che la definizione di amministratore indipendente prevista dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, consenta la nomina di un amministratore indipendente di una quotata come amministratore indipendente in una o più controllate della quotata senza che ciò determini di per sé la perdita dell'indipendenza. Occorre tuttavia monitorare che la pluralità di incarichi non possa configurare quei “*rapporti di natura patrimoniale*” con la società o le società del gruppo “*che ne compromettano l'indipendenza*”, previsti dal medesimo art. 148, comma 3, del TUF.

p. IL PRESIDENTE
Vittorio Conti